

STATUTO

"IL VOLO DELLA LIBELLULA - Associazione di promozione sociale"

ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore"

ART. 1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del codice civile, della legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione sociale:

"IL VOLO DELLA LIBELLULA - Associazione di promozione sociale", in breve "IL VOLO DELLA LIBELLULA - APS", da ora in avanti denominata "Associazione", avente lo slogan "Hability: Ognuno è perfetto", con sede legale nel Comune di Falconara Marittima.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale della promozione sociale, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento



live

tecom

Colin

Colin

ad "associazione di promozione sociale" o l'acronimo APS in assenza dell'iscrizione ad uno dei due registri.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale, spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in

ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ART. 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4

Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare a favore dei soggetti disabili.

Intende contribuire a garantire alle persone con disabilità risposte adeguate ai loro bisogni, sviluppo sereno della loro personalità, raggiungimento del loro massimo possibile di autonomia e tutela della loro dignità umana.

L'Associazione svolge in via principale e in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore:



Ferrari Fine

Carli

Carli

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (lettera a) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore);

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) dell'art.5 del Codice del Terzo Settore).

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale sopra elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- promuovere la realizzazione di progetti, servizi, attività laboratoriali, strutture di assistenza sociale, socio-sanitaria, orientati alla valorizzazione dell'autonomia ed al sostegno e rafforzamento delle capacità ed abilità della persona;

- operare per il miglioramento continuo della qualità dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniti dagli enti pubblici o dai soggetti dagli stessi accreditati e convenzionati a

favore delle persone disabili, in particolare con difficoltà motorie;

- promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- stabilire rapporti di collaborazione e collegamento con gli enti pubblici e privati, con altre associazioni o servizi, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, abilitative, sportive, di avviamento e inserimento lavorativo e prospettive "durante e dopo di noi";

- promuovere la diffusione della cultura dell'inclusione;
- promuovere, sostenere e realizzare progetti a sostegno delle persone diversamente abili, percorsi di formazione volti a valorizzare e potenziare le capacità e le competenze specifiche delle persone con disabilità;

- promuovere e organizzare convegni, seminari, campagne di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza;

- svolgere ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e



Five
Percom
Calbi

strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ART. 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti giuridici (APS, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nei limiti dell'art.35 del codice del Terzo Settore) di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

c) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e



Fin

Feroni

Carlucci

Carlucci

comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa.

Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di marzo

Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al pagamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ART. 7

Categorie dei soci

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione contribuendo personalmente al suo avvio; in seguito, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita.

b) Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

c) Soci Onorari: sono coloro che hanno particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

Art. 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario; in
ogni caso i soci devono:

a) rispettare il presente statuto, eventuali regolamenti interni



me

Je won

Belvi

19

e le delibere degli organi associativi;

b) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;

c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 9

Sanzioni disciplinari

L'associato che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende passibile delle seguenti infrazioni disciplinari inflitte dal Consiglio Direttivo qualora arrechi danno col suo comportamento al buon nome dell'Associazione:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento

all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ART.10

Perdita della qualità di socio

La qualità di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre 1 anno dalla scadenza fissata per il versamento;
- e) per morte

L'associato può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato nei seguenti casi:

- grave violazione degli obblighi previsti dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi;

La deliberazione di esclusione, presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



Handwritten signatures and initials:
- A large signature, possibly "Pierluigi".
- A signature, possibly "Fecaro".
- A signature, possibly "Carlucci".
- A signature, possibly "Carlucci".

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mese prima.

Non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11

Organi associativi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs 117/2017. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione

all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ART. 12

Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 29 del presente statuto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di



Handwritten signatures:
J. J. J.
F. J.
L. J.

convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

ART.13

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica o utilizzando una piattaforma informativa interna o modalità equipollente, oppure tramite affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero

degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, qualora fosse necessario, da

persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ART.15

Forma di votazione dell'Assemblea



Handwritten signatures:
Three distinct handwritten signatures are visible on the right side of the page, likely representing the President, Secretary, and a member of the Board of Directors.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa,
per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli
scrutatori non dovranno essere presenti candidati all'elezione. Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ART.16

Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- b) discute e delibera sul bilancio consuntivo e sulla relazione
consuntiva del Consiglio Direttivo

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota
associativa e gli eventuali contributi associativi;

e) approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal
Consiglio Direttivo;

f) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere
ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

a) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione
dell'associazione;

b) delibera sulle proposte di modificazioni dell'atto costitutivo e
dello statuto

c) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ART. 17

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e adotta ogni atto necessario o opportuno per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Assemblea ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività

dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;

- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del d.lgs 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere

tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ART. 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, nominati dall'assemblea ordinaria. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente. Può eleggere inoltre il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione si procederà a nuova elezione in assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il

L. L. L.

Ferraro

Carlini

Carlini

disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera

dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano

dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di

due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il

Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il

Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno

dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua

sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga

necessaria la convocazione di una assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni

consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno viene

dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali

in altre associazioni.

ART. 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi

sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da

almeno un terzo dei consiglieri. Per agevolare la partecipazione, il

Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal

Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque

giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante

comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine suddetto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

fine

secondo

Lebini

Lebini

ART.20

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

Il Presidente è parte del Consiglio Direttivo e la sua carica coincide per durata con quella del Consiglio.

La carica di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 21

Tesoriere

Il Tesoriere svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

b) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

c) predisporre il bilancio consuntivo

Il Tesoriere può avvalersi di consulenti esterni per l'adempimento della tenuta dei libri contabili e degli obblighi verso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Fin

Fincom

ART. 22

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie

o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. In particolare ha i seguenti compiti:

a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) provvede al disbrigo della corrispondenza e degli affari

Bilui

Ver

ordinari;

c) cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché l'aggiornamento del libro degli associati;

d) trasmette gli inviti delle adunanze dell'assemblea;

e) provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 23

Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati;

b) libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è

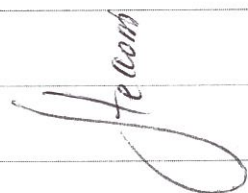
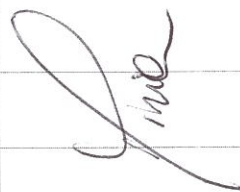
ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ART. 24

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

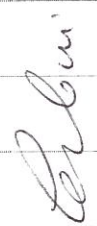


ART. 25

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi



internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati

e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di

natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di

cui alla legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile;

h) proventi derivanti dalle attività di interesse generale e

dalle attività diverse, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice

del Terzo Settore;

i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;

j) dai contributi, donazioni, rimborsi da convenzioni,

lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti

pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli

scopi sociali;

k) altre entrate compatibili con le finalità sociali

dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge

n. 383/2000 finché applicabile e del d.lgs. 117/2017.

ART.26

Destinazione degli avanzi di gestione

All' Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,

utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art.8 d.lgs.

117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo

di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate

per la realizzazione delle attività di interesse generale come

previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento

di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso

qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi

soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte

dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per

tutto l'anno sociale in corso.

ART. 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o

di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto

dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.

È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 29

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il

termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 30

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 383/2000, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

ART. 31

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ART. 32

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 383/2000, finché applicabile, e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Segretario
Federico Finis

Il Presidente
Carlo Carbi